



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE  
NELLA SEDUTA DEL 29/07/2021

Presiede: L' Assessore Campora Matteo  
Assiste: Il Vice Segretario Generale Lidia Bocca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	A
2	Nicolo' Massimo	ViceSindaco	A
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Cenci Simonetta	Assessore	P
5	Gaggero Laura	Assessore	A
6	Garassino Stefano	Assessore	P
7	Grosso Barbara	Assessore	P
8	Maresca Francesco	Assessore	P
9	Piciocchi Pietro	Assessore	P
10	Rosso Lorenza	Assessore	P
11	Viale Giorgio	Assessore	P

DGC-2021-191

ZONA A TRAFFICO LIMITATO PEDONALE  
IN VIA CAIROLI, IN PIAZZA DELLA  
MERIDIANA ED IN VIA GARIBALDI –  
MODIFICHE ALLA REGOLAMENTAZIONE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali ed Energia, Matteo Campora;

Premesso che:

Le linee programmatiche del sindaco indicano tra gli indirizzi generali dell'ambito Energia azioni nell'asse della mobilità, tra cui "Rendere attrattive le forme di mobilità lenta (ciclabile e pedonale)".

Premesso inoltre che:

il PUMS della Città Metropolitana di Genova è stato approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 20/2019, e che In termini generali gli obiettivi del PUMS sono centrati sui seguenti temi:

- il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane e periurbane, mediante sistemi di mobilità e trasporti sostenibili e di alta qualità anche sotto il profilo ambientale economico e sociale, ed il miglioramento della fruibilità dello spazio pubblico;
- le infrastrutture di mobilità proposte nell'ambito di un PUMS devono contribuire a ridurre gli impatti negativi sulla salute ed essere corredate da progetti urbani per aumentare la qualità estetica, funzionale e formale dei luoghi attraversati;
- orientare la mobilità dei residenti e dei city user in modo che questi possano privilegiare gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici ovvero utilizzare mezzi privati a basso impatto ambientale e creare le infrastrutture che consentano il miglior utilizzo delle stesse verso, attraverso e all'interno delle aree urbane e periurbane.

Considerato:

- che via Cairoli, piazza della Meridiana e Via Garibaldi tra Piazza delle Fontane Marose e vico dietro il coro della Maddalena, attualmente, fanno parte della Zona a Traffico Limitato telecontrollata "Centro Storico" (dalle h. 19.00 alle h. 11.30 del giorno successivo), il cui accesso è regolamentato dal Disciplinare di accesso alle ZTL, aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 29/2021;
- che via Cairoli, piazza della Meridiana e Via Garibaldi ricadono nei Settori 4 e 5 della ZTL Centro Storico e che via Cairoli rappresenta il varco di accesso al Settore 4 e via Garibaldi al Settore 5;
- che con Deliberazione di Giunta n. 172 del 06/05/2021, la Amministrazione Civica ha istituito in via sperimentale e per un periodo temporale di 6 mesi, un'area pedonale in via Cairoli e in Piazza della Meridiana, dalle 11.30 alle 19.00, in cui è interdetta la circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie e autovetture e motoveicoli dei residenti e degli autorizzati ai sensi della Disciplina di accesso alle ZTL, per accedere a cortili ed autorimesse;

Preso atto:

- che l'articolazione delle autorizzazioni all'accesso alla ZTL, in termini di soggetti identificati ed orari di accesso, è frutto delle successive modifiche occorse negli anni, quale risultato di un

continuo confronto, sia dal punto di vista tecnico che politico, con tutti i soggetti portatori di interesse;

- che il 75% del totale delle autorizzazioni all'accesso alla ZTL sono rappresentate dalle seguenti quattro macro categorie:
  - Residenti ed assimilati
  - Trasporti merci o comunque di tipo economico/commerciale
  - Aziende Pubbliche e appaltatori di lavori di pubblica utilità
  - Taxi

Dato atto che la fase sperimentale dell'istituzione dell'Area Pedonale in sostituzione della ZTL, dalle h. 11.30 alle h 19.00, ha evidenziato la necessità, per le caratteristiche intrinseche della funzione assolta dai veicoli, di consentire il transito in deroga ad alcune categorie di utenti;

Ritenuto quindi:

- di istituire una Zona a traffico limitato pedonale in via Cairoli e in Piazza della Meridiana dalle 11.30 alle 19.00;
- di consentire, per omogeneità con la regolamentazione vigente in altre aree pedonali del centro e per garantire la salvaguardia del tessuto economico degli operatori coinvolti nell'area pedonale in oggetto, alle seguenti categorie di veicoli:
  - autovetture e motoveicoli dei residenti e degli autorizzati ai sensi della Disciplina di accesso alle ZTL, per accedere a cortili ed autorimesse e per effettuare le operazioni di carico e scarico, per un tempo massimo consentito di permanenza nell'area pedonale pari a 20/30 minuti;
  - in deroga temporanea ed occasionale, le autovetture di clienti di strutture ricettive, previa comunicazione dell'identificativo da parte del gestore della struttura;
  - aziende pubbliche (categorie disciplinare ZTL ESE\_04a e ESE\_04b) e appaltatori di lavori di pubblica utilità (categorie disciplinare ZTL AUT\_06);
  - veicoli che svolgono servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi al servizio di residenti ed ospiti delle strutture ricettive o di persone interessate dagli eventi culturali e/o dalle cerimonie

oltre alle categorie già previste, ovvero:

- velocipedi e monopattini;
- veicoli appartenenti alle forze dell'ordine, delle forze armate, del corpo dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso;

- veicoli dell'Azienda Mediterranea di Igiene Urbana (A.M.I.U.) per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade, per il solo svolgimento dei servizi di istituto;
- veicoli di proprietà o al servizio di persone impossibilitate alla guida aventi limitate o impedito capacità motorie e titolari del relativo contrassegno di cui all'art. 188 del C.d.S;

Visti gli artt. 3 e 7 del Nuovo Codice della Strada e l'art 135, comma 13 del relativo Regolamento di attuazione

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii;

La Giunta, previa regolare votazione , all'unanimità  
D E L I B E R A

1. di istituire una Zona a Traffico Limitato Pedonale, in via Cairoli e in piazza della Meridiana, di un'area pedonale dalle 11.30 alle 19.00 di tutti i giorni feriali e festivi, e di valutarne, sulla base dell'efficacia, la possibile estensione dell'orario di vigenza fino alle 24.00;
2. di consentire nel suddetto perimetro l'accesso alle seguenti categorie di veicoli:
  - velocipedi e monopattini;
  - veicoli appartenenti alle forze dell'ordine, delle forze armate, del corpo dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso;
  - veicoli dell'Azienda Mediterranea di Igiene Urbana (A.M.I.U.) per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade, per il solo svolgimento dei servizi di istituto;
  - veicoli di proprietà o al servizio di persone impossibilitate alla guida aventi limitate o impedito capacità motorie e titolari del relativo contrassegno di cui all'art. 188 del C.d.S;
  - autovetture e motoveicoli dei residenti e degli autorizzati ai sensi della Disciplina di accesso alle ZTL, per accedere a cortili ed autorimesse e per effettuare le operazioni di carico e scarico, e per questi ultimi, per un tempo massimo consentito di permanenza nell'area pedonale pari a 20/30 minuti;
  - in deroga temporanea ed occasionale, le autovetture di clienti di strutture ricettive, previa comunicazione dell'identificativo da parte del gestore della struttura;

- aziende pubbliche (categorie disciplinare ZTL ESE\_04a e ESE\_04b) e appaltatori di lavori di pubblica utilità (categorie disciplinare ZTL AUT\_06);
  - veicoli che svolgono servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi al servizio di residenti ed ospiti delle strutture ricettive o di persone interessate dagli eventi culturali e/o dalle cerimonie
3. di confermare la disciplina di accesso al Settore 4 della ZTL Centro Storico, dalle ore 19.00 alle 11.30;
  4. di confermare l'istituzione in via definitiva un'area pedonale in via Garibaldi tra Vico dietro il coro della Maddalena e vico ai quattro canti di S. Francesco, come rappresentata in planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
  5. di dare mandato alla Direzione Mobilità e Trasporti per quanto di competenza, di provvedere con i successivi atti necessari per l'implementazione della nuova regolamentazione e revocare tutte quante le disposizioni in contrasto con quanto stabilito dalla presente Deliberazione;
  6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
  7. che tale atto non comporta impegno di spesa;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore  
Matteo Campora

Il Vice Segretario Generale  
Lidia Bocca





COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
125 2 0 N. 2021-DL-335 DEL 28/07/2021 AD OGGETTO:  
ZONA A TRAFFICO LIMITATO PEDONALE IN VIA CAIROLI, IN  
PIAZZA DELLA MERIDIANA ED IN VIA GARIBALDI – MODIFICHE  
ALLA REGOLAMENTAZIONE**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

29/07/2021

Il Dirigente Responsabile  
Ing. Emiliano Bartolomei